



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile

Il Giudice, [REDACTED], ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4846 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 5.11.2021, svoltasi mediante "trattazione scritta", con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra [REDACTED]
[REDACTED] - attori – e [REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., ([REDACTED]) – convenuto -;

Conclusioni delle parti: come da "note di trattazione scritta" depositate

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il [REDACTED], chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'usurarietà originaria del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la Banca, in data 27.3.2008 (con atto a rogito [REDACTED]) per la somma di € 134mila, da restituire in 300 rate mensili dell'importo costante di € 847,06, con conseguente nullità dello stesso nella parte interessata e, per l'effetto, di rideterminare il debito residuo in considerazione dell'avvenuto pagamento di interessi non dovuti, dichiarando gli attori tenuti al pagamento del solo capitale, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Si costituiva il [REDACTED], chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree poiché inammissibili ed infondate con vittoria delle spese di lite e condanna degli attori per lite temeraria.

La causa veniva istruita mediante CTU e, all'udienza del 5.11.2021, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da "note di trattazione scritta" depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e

di giorni venti per repliche.

La domanda di accertamento della natura usuraria del contratto di mutuo intercorso con la banca convenuta non è fondata e deve, pertanto, essere respinta con la precisazione che, quanto al riparto dell'onere allegatorio e probatorio, nel caso di domanda di accertamento negativo, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente, in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio, sul correntista, il quale, appunto, deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica).

Al fine del decidere, ritiene il Tribunale di dover far riferimento alle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio nominato in corso di causa poiché supportate dalla documentazione versata in atti ed immuni da vizi logici.

Nella propria relazione in atti il CTU ha, innanzitutto, accertato che *“nel contratto di mutuo qui discusso, i tassi di interesse, siano essi corrispettivi o moratori, risultano debitamente pattuiti per iscritto. In particolare, all’art. 4 le parti convenivano un tasso di interesse corrispettivo pari al 5,800% nominale annuo ed un tasso di interesse moratorio, variabile, pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, al momento della stipula pari al 5,00% annuo, maggiorato di 3,5 punti percentuali – alla data di sottoscrizione del contratto pari al 8,500%. Calcolando il piano di ammortamento delle rate, sulla base delle condizioni economiche riportate nel contratto oggetto di causa, si palesa la coincidenza tra quanto sottoscritto dai mutuatari e quanto effettivamente applicato dalla Banca”* (cfr. relazione CTU pag. 8-9).

Con riguardo, poi, alla contestata natura usuraria del mutuo il CTU ha accertato che *“Le Istruzioni della Banca d'Italia del Febbraio 2006, al paragrafo “B1. Operazioni incluse”, stabiliva che “i finanziamenti che: (a) abbiano durata superiore a cinque anni; (b) siano assistiti da garanzia ipotecaria; (c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi”, come quello qui discusso, rientrano nella categoria di operazioni creditizie “Cat. 7 Mutui”. Il Decreto del Ministero del Tesoro del 20 Dicembre 2007, per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati tra il 01/01/2008 ed il 30/06/2008, rilevava un Tasso Medio su Base annua pari al 6,08% che, opportunamente aumentato della metà ai sensi dell’art. 2 L. 108/96, definisce la soglia usura nel valore del 9,12% (6,08 + 3,04). Ai sensi della L. 24/2001, per come confermato dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione Sezioni Unite nr. 24675/2017, la soglia usura oltre la quale il tasso pattuito nel contratto di mutuo qui discusso deve ritenersi usurario è pari al 9,12%.... Alla luce degli accertamenti sin qui condotti, si può concludere che Il TAEG effettivamente pattuito*

in contratto è risultato pari al 6,0330%, INFERIORE alla soglia usura vigente al momento della pattuizione pari al 9,12%, non dovendosi pertanto procedere ad alcun ricalcolo.” (cfr. relazione CTU pag. 14-15).

Le conclusioni esposte e sopra richiamate dal CTU sul punto dell'usura meritano di essere interamente condivise dal Tribunale avendo il CTU del tutto correttamente seguito le istruzioni della Banca d'Italia e calcolato il TAEG in conformità alle regole stabilite in dette Istruzioni.

Invero, giova osservare, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale, che alle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate: il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (L.108/1996 e disposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644 c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Un eventuale calcolo del TEG secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato (cfr. [REDACTED]).

Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presupporre che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio (cfr. [REDACTED]).

[REDACTED], laddove viene precisato che "La formula della Banca d'Italia deve ritenersi l'unica applicabile per pervenire a risultati attendibili ed omogenei, ciò in quanto il tasso soglia viene determinato con decreto ministeriale trimestrale sulla base delle rilevazioni dalla stessa operate, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee basandosi sulle proprie Istruzioni, individuano quali sono gli oneri connessi all'erogazione del credito rilevanti. Conteggiare il TEG contrattuale sulla base di criteri difformi condurrebbe a risultati distorti e non oggettivamente comparabili”).

In tale senso, peraltro va valorizzata un'autorevole pronuncia della Suprema Corte (n. 12965

attore ha indebitamente ricavato l'affermata usurarietà dei costi del mutuo computando nel TEG anche gli interessi moratori, effettuando, in sostanza, una inammissibile sommatoria dell'interesse moratorio e di quello corrispettivo.

Invero, deve reputarsi pacifico che la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.

Nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale (nello stesso senso, *ex multis*, [REDACTED] 06/09/2019 n.17001).

In sostanza è pacifico che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa attorea, l'accertamento del tasso soglia usura deve essere svolto valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, non già sommando gli interessi corrispettivi a quelli moratori (fra le più recenti pronunce di merito cfr. [REDACTED] 02/11/2017 n. 456; [REDACTED] sez. I, 01/09/2016 n. 2343; [REDACTED] sez. IV, 24/02/2016, n. 516; [REDACTED] 13/01/2016).

L'irrilevanza, ai fini dello scrutinio sull'usura della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio, discende, infatti, come detto, dalla diversa funzione e natura degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori: i primi costituiscono i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito di denaro, i secondi, del tutto eventuali, intervengono nella fase patologica del rapporto, per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento e pertanto rivestono una funzione tipicamente sanzionatoria.

In definitiva, una corretta e rigorosa lettura della giurisprudenza di legittimità sul tema induce l'interprete semplicemente a considerare, ai fini della valutazione dell'usurarietà del finanziamento, accanto all'interesse corrispettivo – ma distintamente da esso – anche il tasso moratorio, con la precisazione, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti

ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio ().

Rilevata, dunque, l'infondatezza dell'impostazione metodologica della difesa attorea, osserva il Tribunale che il CTU, nella propria relazione in atti, ha affermato che *“Alla luce degli accertamenti sin qui condotti, si può concludere che Il tasso di interesse di mora effettivamente pattuito in contratto è risultato pari al 8,50%, INFERIORE alla soglia usura vigente al momento della pattuizione pari al 8,625%, non dovendosi pertanto procedere ad alcun ricalcolo.”* (cfr. relazione CTU pag.17) e tale conclusione è assolutamente condivisibile in quanto la difesa attorea, non solo, come detto, ha effettuato l'erronea sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, ma ha anche erroneamente incluso, nel calcolo del superamento della soglia usura, anche l'ISC, ovvero dei costi che nulla ha che fare con l'interesse di mora, trattandosi di spese dovute per una fase ontologicamente diversa da quella che riguarda l'interesse di mora.

Invero, come evidenziato dal CTU, nel rispondere alle osservazioni ricevute dal CTP di parte attrice, *“gli oneri considerati dal perito di parte attrice in aggiunta all'interesse nominale di mora, assolvono ad altra e diversa funzione, tipica della fisiologica attuazione del programma negoziale (erogazione delle somme, rimborso, garanzie), mentre l'interesse di mora, rientra tra quelle prestazioni "accidentali" (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion finalizzata alla realizzazione del "rite adimpletum contractum". Pertanto, ai fini della verifica ex L. 108/96, il tasso di mora da ragguagliare alla soglia usura, dovrà essere quello espressamente*

pattuito dalla relativa clausola, senza aggiunta di alcun altro onere che il mutuatario non era tenuto a pagare in una funzione patologica del rapporto.” (cfr. relazione CTU pag. 23).

In definitiva, alla luce degli accertamenti istruttori espletati, deve escludersi l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori usurari al contratto di mutuo per cui è causa.

Non sussistono, infatti, i presupposti, come genericamente richiesto dagli attori in sede di scritti conclusionali per disporre una integrazione e/o rinnovazione degli accertamenti peritali espletati atteso che, come affermato dal CTU, nella risposta alle osservazioni ricevute dal CTP di parte attrice agli atti di causa, nel caso concreto, *“non vi sono le quietanze di pagamento delle rate, ragion per cui non è possibile accertare se l'interesse moratorio eventualmente addebitato sia stato o meno conforme a quello pattuito. Né è possibile, in assenza delle quietanze di pagamento delle singole rate, determinare l'incidenza del tasso di mora in via effettiva, ovvero sulla sola quota capitale delle singole rate. Sempre per tale motivo, giacché l'interesse di mora è calcolato in rapporto all'importo scaduto ed impagato ed ai giorni di effettivo ritardo, in mancanza di dati utili in ordine a quest'ultimo elemento (i documenti in atti non permettono di conoscere se la parte mutuataria abbia ritardato il pagamento di talune rate ed, eventualmente, per quanti giorni), ogni valutazione del tasso di mora poggerebbe, come d'altronde ha fatto il perito di controparte, su dati probabilistici e presuntivi, privi di certezza giuridica quanto scientifica.”* (cfr. relazione CTU pag. 19).

Appare, poi, errata ed, in quanto tale, non meritevole di accoglimento la – generica - affermazione attorea secondo la quale “la verifica sull'eventuale applicazione dell'anatocismo ha evidenziato un metodo di calcolo c.d. alla francese che viola l'art. 1283 c.c. in quanto determina il calcolo dell'interesse su base composta e non semplice, per come statuito da diverse autorevoli sentenze di merito”.

Invero, è noto che il piano di ammortamento c.d. alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale e, nella prospettiva del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. Nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo, la rata di ammortamento si compone, pertanto, di due parti, una quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo ed una quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito. Secondo il

metodo “francese” la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell’ammortamento, mentre la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce progressivamente (secondo una legge di progressione geometrica). Posto che solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva, il modello di ammortamento del mutuo in questione determina che la misura della rata costante dipenda da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua, in sostanza, quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.

Così chiarito, si rileva come tale metodo non implichi alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo “alla francese” comporta, infatti, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Conclusivamente ritiene il Tribunale, conformemente alla prevalente giurisprudenza anche di questo Tribunale che, in tema di capitalizzazione di interessi trimestrali in un contratto di mutuo, non sia concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando in sede genetica del negozio, il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pertanto, nel caso di specie, il CTU ha evidenziato che gli “*interessi corrispettivi sono stati calcolati dalla Banca in totale assenza di capitalizzazione, giacché essi sono calcolati sempre ed unicamente, di rata in rata, sulla quota capitale residua; Per quanto attiene gli interessi moratori, la previsione negoziale contenuta all’art. 4 del contratto di mutuo risulta pienamente conforme, all’art. 3 della Delibera CICR del 09/02/2000 che, per i Finanziamenti con piano di rimborso rateale, come quello qui discusso, stabilisce: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla*

scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica". L'art. 4 prevedeva espressamente che gli interessi di mora, in caso di ritardato pagamento, fossero calcolati "su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo" nonché "su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica". In conclusione, quindi, il contratto oggetto di causa appare privo di qualsivoglia effetto anatocistico contrario alla legge." (cfr. relazione CTU pag. 10-11)

La prospettata applicazione di interessi anatocistici, anche alla luce delle conclusioni cui è giunto il CTU è, pertanto, rimasta del tutto sfornita di prova.

Infine deve essere respinta l'ulteriore doglianza sollevata, in modo del tutto generico, dalla difesa attorea – solo nella propria comparsa conclusionale di replica – avente ad oggetto la nullità del mutuo in oggetto per violazione della normativa antitrust in relazione alla fissazione del tasso di interesse parametrato all'Euribor in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione Europea con la decisione del 04.12.13 che ha accertato la manipolazione e dunque l'illiceità dei dati di riferimento, per la presenza di accordi di cartello interbancario vietati dalla normativa comunitaria.

La relativa eccezione è, infatti, inammissibile poiché tardivamente proposta nonché infondata come di seguito si va ad esporre.

Come noto l'Euribor consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in difetto di prova di una sua alterazione attraverso un accordo di cartello fra le banche deve considerarsi pienamente legittimo e non contrastante con i precetti concorrenziali e, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizioni che allo stesso facciano riferimento per relationem" 



Ne consegue l'infondatezza della doglianza sollevata dagli attori in modo affatto generico e senza neppure allegare (né tantomeno provare) che la convenuta abbia partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della concorrenza con decisione C (2013) 8512/1 in data 4.12.2013 né l'incidenza della stessa sul contratto in esame.

Invero – in disparte ogni considerazione sul mancato deposito da parte dell'attrice del provvedimento sanzionatorio che, ove realmente esistente, sarebbe certamente sottratto al principio

iura novit curia e per questo non valutabile dal giudice ove non tempestivamente prodotto – si osserva, in via generale, che la sanzione della nullità in ragione della violazione del disposto dell'art. 2 della L. n. 287/90 è comminata in relazione agli accordi non concorrenziali (c.d. 'a monte') e non già ai contratti stipulati 'a valle' con i terzi da parte delle imprese che abbiano partecipato ad intese illecite: non è dato ritenere, infatti, che dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra Banche per violazione della libera concorrenza, emessa dall'Antitrust europeo, discenda automaticamente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la nullità di tutti i contratti a valle posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa: tali contratti, infatti, mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti (cfr., sul punto, Trib. Roma n. 9177 del 2/5/2019).

Né può ritenersi la nullità del contratto a valle per violazione di norme imperative, ex art. 1418 c.c., in difetto di espressa previsione in tal senso; nel caso di specie, non viene infatti in rilievo un'ipotesi di violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto suscettibile di determinarne la nullità, bensì è dedotta la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità; è pertanto da riconoscere ai contraenti che alleghino e forniscano prova di avere subito pregiudizio, il diritto di agire per il risarcimento del danno (Tribunale Roma, Sez. spec. Impresa, 11/06/2021, n. 10298).

Invero, secondo la Corte di legittimità, 'La legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, ...' (cfr. sul punto Cass., Sez. U, Sentenza n. 2207 del 04/02/2005).

Stanti tali premesse, deve, quindi, essere integralmente respinta la prospettata nullità del

mutuo per violazione della normativa Antitrust stante l'assoluta genericità delle allegazioni svolte dalla difesa attorea la quale, oltre ad aver eccepito la nullità solo in sede di comparsa di replica, non ha neppure allegato i fatti costitutivi dell'illecito, né ha precisato quale condotta specifica – nell'ambito dell'Intesa censurata- sarebbe addebitabile all'Istituto mutuante convenuto in giudizio.

In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, tutte le domande attoree devono quindi essere respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo le tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, con riguardo alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, con riferimento ai minimi tariffari attesa la modesta difficoltà della controversia. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, mancando la prova della mala fede o colpa grave. Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico degli attori in solido fra loro

p.q.m.

il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED] nei confronti del [REDACTED];
- Condanna [REDACTED], in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del [REDACTED], liquidate in complessivi € 3.972,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico degli attori in solido fra loro.

Catanzaro, 08/02/2022

Il Giudice

[REDACTED]